

ALBERTO ORLANDO
UNIVERSITÀ DEL SALENTO

Note di giustizia sportiva comparata: modelli europei a confronto tra giurisdizione statale e arbitrato sportivo

Notes on comparative sports justice: European models in comparison between state jurisdiction and sports arbitration

Abstract: Il contributo offre un'analisi comparata di alcuni sistemi di giustizia sportiva in Europa. Partendo dal modello italiano, sono descritti i sistemi vigenti in Francia, Germania e Spagna, con riferimento alla ripartizione di competenze tra giustizia sportiva e giustizia statale, alle forme di arbitrato sportivo esistenti e, in generale, ai confini dell'autonomia dell'ordinamento sportivo sotto il profilo della gestione delle controversie in materia.

Abstract: The paper offers a comparative analysis of some sports justice systems in Europe. Starting from the Italian model, the systems in force in France, Germany and Spain are described, with reference to the division of competences between sports justice and state justice, the existing forms of sports arbitration and, in general, the boundaries of the autonomy of the sports system in terms of the management of disputes on the matter.

Keywords: Giustizia sportiva; arbitrato sportivo; autonomia dello sport.

Keywords: Sports justice; sports arbitration; sports autonomy.

1. Il modello italiano: riforme e accantonamento della via arbitrale

La stagione calcistica 2022/2023 è stata segnata da vicende giudiziarie, che, come noto, hanno portato la giustizia sportiva a decidere sugli illeciti commessi, tra gli altri, dalla società F.C. Juventus e dai suoi dirigenti apicali, in relazione a una serie di condotte e alla violazione dell'art. 4 del Codice di giustizia sportiva FIGC, che prescrive il principio di probità, lealtà e correttezza¹. Il consistente interesse mediatico suscitato

¹ In data 20 aprile 2023, il Collegio di garanzia del CONI (decisione n. 40/2023) accoglieva parzialmente il ricorso presentato dalla società F.C. Juventus avverso la decisione della Corte federale d'appello FIGC,

dalla vicenda ha offerto l'occasione per invocare una riforma del sistema di giustizia sportiva, in precario equilibrio tra il rispetto del diritto di difesa e del principio del "giusto processo"² e l'esigenza di garantire celerità e speditezza necessarie per il corretto svolgimento delle competizioni sportive³.

Non potendo, in questa sede, approfondire il complesso tema della convivenza di queste due contrapposte esigenze all'interno del sistema di giustizia sportiva⁴, occorre

emessa in data 20 gennaio 2023 (decisione n. 0063/CFA-2022-2023), nell'ambito del c.d. "filone plusvalenze", e rinviava nuovamente alla Corte federale d'appello FIGC per una rideterminazione della penalizzazione in classifica. In data 30 maggio 2023, con decisione n. 0110/CFA-2022-2023 la Corte federale chiudeva la vicenda decretando dieci punti di penalizzazione alla predetta società da scontarsi nel campionato in corso.

Con riferimento ad altri illeciti riguardanti gli stessi soggetti e lo stesso periodo temporale ma oggetto di separato deferimento e procedimento federale, la vicenda si è conclusa con il c.d. "patteggiamento", ossia l'applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento ex art. 127 Codice di giustizia sportiva FIGC, che consente all'incolpato «di accordarsi con la Procura federale per chiedere una sanzione ridotta o commutata [...]» (comma 1), «[...] diminuita fino ad un massimo di un terzo di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria» (comma 2). Nello specifico, la società F.C. Juventus è stata sanzionata con una ammenda pari a 718mila euro.

² Artt. 24 e 113 Cost., cui si aggiunge dopo la riforma del 1999 l'art. 111 Cost., che recepisce il principio del giusto processo enunciato dall'art. 6 CEDU. Con riferimento all'applicazione dell'art. 6 in materia di arbitrato sportivo, con particolare riferimento all'arbitrato internazionale di Losanna (TAS), si tornerà nel prosieguo della trattazione.

³ Il dibattito ha per ora portato a inserire nel d.l. 22 giugno 2023, n. 75, una disposizione (art. 34) secondo cui le penalità inflitte dagli organi di giustizia sportiva sono applicabili «solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva»; inoltre, è stato precisato che la formazione del giudicato sulle decisioni che comportano penalizzazione di punti in classifica deve formarsi prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va ad incidere la penalizzazione. Il governo ha infine obbligato il CONI a stabilire principi e norme di attuazione entro 30 giorni e le federazioni sportive ad adeguare i propri statuti e regolamenti in tal senso entro i successivi 45 giorni.

⁴ Il tema si intreccia inevitabilmente con la concezione del diritto settoriale sportivo e sulla definizione dei rapporti con l'ordinamento statale. Sul punto, a fronte di una letteratura sconfinata, appare doveroso citare i celeberrimi contributi di: S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, Sansoni, ried. 1946; M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in «Riv. dir. sport.», 1948, 10-14; W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, Milano, Giuffrè, 1963; ID., *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in «Foro it.», 1993, I, p. 1381 e ss. Con specifico riferimento all'organizzazione della giustizia sportiva, cfr., *ex multis*, G. BUONGIORNO, *Giustizia comune e giustizia sportiva*, in «Riv. dir. sport.», 1964, 23 ss.; F.P. LUISO, *La giustizia sportiva*, Milano, Giuffrè, 1975; P. D'ONOFRIO, *Sport e giustizia*, Milano, Maggioli, 2004; E. LUBRANO, *Ordinamento sportivo e giustizia statale*, in M. COLUCCI, a cura, *Lo sport e il diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Napoli, Jovene, 2004, p. 209 e ss.; C. VACCA, *Giustizia sportiva e arbitrato*, Milano, Giuffrè, 2006; F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Milano, Giuffrè, 2007; G. MANFREDI, *Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale. I rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva*, Torino, Giappichelli, 2007; L. FERRARA, *Giustizia sportiva*, in «Enc. dir.». Annali III, 2010; P. SANDULLI - M. SFERRAZZA, *Il giusto processo sportivo*, Milano, Giuffrè, 2015; M. SANINO, *Giustizia sportiva* (II ed.), Padova, CEDAM, 2022.

ricordare che a livello nazionale tale sistema è stato pesantemente modificato nel 2014, con l'introduzione del Collegio di garanzia del CONI come organo di vertice.

A tale approdo si giungeva a seguito di varie modifiche intervenute tutte nel giro di pochi anni. Nel 2001 il CONI istituiva la Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport (di seguito, CCAS)⁵, alla quale le parti potevano rivolgersi previo esperimento dei ricorsi esistenti a livello federale⁶. Per quanto la natura arbitrale della CCAS fosse anche dibattuta⁷, in realtà essa ha costituito il primo tentativo di porre al vertice della giustizia sportiva nazionale un organo arbitrale, recependo l'influenza esercitata sul piano internazionale dal modello del Tribunale arbitrale dello sport di Losanna (*Tribunal Arbitral du Sport*; di seguito, TAS)⁸.

Tuttavia, questo esperimento ha avuto vita breve, se si considera che già nel 2008 il CONI riformava interamente il sistema, sostituendo la CCAS con due nuovi organi: l'Alta corte di giustizia e il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, TNAS). La riforma, lungi dal costituire una "bocciatura" del sistema precedente, puntava a risolvere alcune criticità che erano state riscontrate, tra cui l'obbligatorietà di una procedura conciliativa precedente al procedimento arbitrale e la scarsa disciplina sui requisiti specifici per la nomina degli arbitri⁹. Veniva, così, a crearsi uno strano "dualismo": da una parte, l'Alta corte, «ultimo grado di giustizia sportiva per le controversie in materia di sport, aventi ad oggetto diritti indisponibili» e competente in via residuale, sempre

⁵ Consiglio nazionale CONI, deliberazione n. 1188 del 1° agosto 2001.

⁶ Statuto CONI, art. 12, comma 2 (vigente al 2001), il quale riconosceva alla CCAS la «[...] competenza con pronuncia definitiva sulle controversie [...] a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione e comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni». Cfr., in dottrina, G. NAPOLITANO, *Caratteri e prospettive dell'arbitrato amministrato sportivo*, in «Giorn. dir. amm.», 2004, p. 1153 e ss.

⁷ Cfr. L. FERRARA, *L'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale si imparruccano di fronte alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport*, in «Il Foro Amministrativo-Consiglio di Stato», 4, 2005, p. 1241 e ss.; F. TORTORELLA, *Ultimo giro di valzer del TAR Lazio: la pronuncia della Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello sport ha natura di provvedimento amministrativo*, in «RDES», 3, 2007, p. 73 e ss.; E. LUBRANO, *Il Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport (TNAS): analisi della giurisprudenza (anni 2009-2010) e della natura delle relative decisioni*, in «RDES», 3, 2010, p. 21 e ss.

⁸ Cfr. A. MERONE, *Il Tribunale arbitrale dello sport*, Torino, Giappichelli, 2009; G. MANNUCCI, *La natura dei lodi del tribunale arbitrale dello sport tra fenomenologia sportiva e ordinamento generale*, in «Dir. amm.», 1, 2010, pp. 229-259; L. CASINI, *Il Tribunale arbitrale dello sport*, in «Riv. trim. dir. pubbl.», 3, 2012, pp. 625-663.

⁹ Cfr. T.E. FROSINI, *L'arbitrato sportivo: teoria e prassi*, in «Rass. forense», 3, 1, 2010, pp. 555-576.

che si trattasse di «questioni di notevole rilevanza»¹⁰; dall'altra, il TNAS, che entrava in gioco a condizione che esistesse una specifica clausola compromissoria e che la controversia riguardasse diritti disponibili¹¹. In entrambi i casi, condizione necessaria costituiva il previo esaurimento dei ricorsi di livello federale¹². Tale dualismo avrebbe dovuto risolvere il problema relativo alla arbitrabilità delle situazioni giuridiche soggettive indisponibili (in particolare, l'interesse legittimo): i provvedimenti dell'Alta corte, competente in questi casi, risultavano evidentemente di natura amministrativa e pertanto sindacabili dal giudice amministrativo per vizi di legittimità. La scelta di lasciare le controversie sui diritti disponibili al TNAS come arbitrato era volta, invece, ad escludere il sindacato del giudice amministrativo, restando salva la possibilità di impugnazione del lodo arbitrale davanti al giudice ordinario – segnatamente, la Corte d'appello – secondo quanto stabilito dalle norme del c.p.c.¹³

Anche questo sistema, pur migliorando alcune delle criticità precedentemente accennate, poneva dei problemi: intanto, la natura arbitrale dei provvedimenti del TNAS era avversata da parte della dottrina¹⁴; in secondo luogo, il confine tra la competenza dell'Alta corte e del TNAS, pur esplicitata nelle norme, risultava tutt'altro che limpida, sia per la difficoltà di decifrare la categoria della “indisponibilità” delle situazioni soggettive nel contenzioso sportivo, sia per l'ambiguità che attorniava il concetto di “rilevanza” per l'ordinamento sportivo, imposto come requisito per la competenza dell'Alta corte¹⁵; da ultimo, ma motivo che probabilmente ha inciso più di tutti almeno

¹⁰ Art. 12-bis, comma 2, statuto CONI (vigente al 2008) e art. 1, comma 2, codice Alta corte. Cfr. M. IMMORDINO, *L'attribuzione alla cognizione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva dei diritti indisponibili: verso una rivitalizzazione dell'ordinamento sportivo?*, in «Nuove Autonomie», 2, 2010, pp. 299-314.

¹¹ Art. 12-bis, comma 2, statuto CONI (vigente al 2008). La competenza del TNAS era ammessa a condizione che il valore della questione in campo disciplinare superasse i 120 giorni di sanzione oppure i 10mila euro di multa o ammenda. Un limite per entrambi gli organi di giustizia sportiva era posto dall'art. 13 Statuto CONI, che riservava le controversie in materia di doping interamente al Tribunale nazionale antidoping. Cfr., in dottrina, F.P. LUISO, *Il Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport. Il punto di vista del processualista*, in «Riv. arbitrato», 2010, p. 3 e ss.

¹² Art. 1, comma 3, codice Alta corte e art. 5 codice TNAS.

¹³ In questo senso, la normativa sportiva (art. 12 ter, comma 3, statuto CONI 2008 e art. 28 regolamento TNAS) era chiara nel qualificare i procedimenti dinanzi al TNAS come forme di arbitrato rituale, pertanto soggetti agli artt. 806 e ss. c.p.c.

¹⁴ Cfr. A.E. BASILICO, *La natura del giudizio dinanzi al TNAS. Considerazioni critiche e problemi aperti*, in «Giorn. dir. amm.», 2, 2014, p. 161 e ss.

¹⁵ E. LUBRANO, *Il Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport*, cit., p. 21 e ss.

dal punto di vista politico, l'attività del TNAS veniva percepita – a torto o a ragione – come uno “scontificio”, ossia un grado di giudizio che molto spesso ridimensionava le sanzioni emanate dai giudici federali¹⁶.

Per tutti questi motivi, tale regime restò in vigore soltanto sei anni, ridisegnato dalla riforma del 2014, che ancora oggi delinea il sistema di giustizia sportiva nazionale. Con essa, il CONI istituiva il Collegio di garanzia, disponendo la contestuale soppressione dell'Alta corte e del TNAS. Questo nuovo organo opera come una sorta di “Cassazione dello sport”, ossia come giudice di terzo grado – successivo rispetto ai due gradi comunemente stabiliti a livello federale – competente a giudicare sui solo vizi di legittimità delle decisioni assunte dagli organi delle federazioni¹⁷. La strada intrapresa appare netta: il modello arbitrale, già traballante sotto alcuni profili per i motivi sopra evidenziati, viene completamente accantonato a vantaggio di un modello al cui vertice è posto un organo amministrativo, le cui decisioni restano pertanto sindacabili, sotto i profili ammessi nel rispetto del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo, dal giudice amministrativo¹⁸. In questo modo, quindi, si è consolidata la sfiducia italiana nei

¹⁶ Con questa stessa espressione lo stesso Presidente del CONI Giovanni Malagò aveva battezzato il TNAS poco prima della riforma, come riportato dai principali organi di stampa. Sul punto, cfr. A.E. BASILICO, *La natura del giudizio dinanzi al TNAS*, cit., p. 161 e ss.

¹⁷ Statuto CONI, art. 12 bis, commi 1 e 2: «1. È istituito presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle assunte dal Giudice sportivo o dalla corte sportiva d'Appello che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro. 2. È ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti».

In dottrina, cfr. S. CIVALE, *La riforma della giustizia sportiva adottata dal Coni: un nuovo sistema procedurale unico*, in «RDES», 2, 2014, p. 159 e ss.; M. FARINA, *Il Collegio di Garanzia dello Sport: competenze e procedimenti. Note a prima lettura*, in «Riv. dir. sport.», 1, 2015, p. 114 e ss.

¹⁸ I rapporti tra giustizia sportiva e statale, come noto, sono stati definiti dal legislatore nel 2003 con il d.l. 19 agosto 2003, n. 220, conv. con mod. in l. 17 ottobre 2003, n. 280, che riserva all'ordinamento sportivo le controversie riguardanti norme tecniche e disciplinari (art. 2), lasciando al giudice amministrativo la competenza sulle altre controversie, previo esaurimento dei mezzi di ricorso interni al sistema sportivo (art. 3). La giurisprudenza ha chiarito questi criteri, stabilendo che il giudice amministrativo non ha il potere di annullare provvedimenti disciplinari, ma è chiamato invece a giudicare sull'eventuale risarcimento del danno conseguente alle sanzioni disciplinari imposte dagli organi sportivi: cfr. Corte cost., 7 febbraio 2011, n. 49; Corte cost., 25 giugno 2019, n. 160. In dottrina, cfr., oltre alla bibliografia già citata, anche A.E. BASILICO, *L'autonomia dell'ordinamento sportivo e il diritto di agire in giudizio*, in «Giorn. dir. amm.», II, 2020, p. 213 e ss.; S. PAPA, *Effettività della tutela e autonomia dell'ordinamento*

confronti del modello arbitrale in ambito sportivo, che pure ha avuto una storia tanto breve quanto travagliata.

Nelle conclusioni si tornerà sulle peculiarità di questo modello alla luce della comparazione con altri sistemi europei. Davanti alle richieste di riforma dell'attuale impianto vigente in ambito nazionale sembra, infatti, utile dare conto di come problematiche analoghe siano affrontate negli ordinamenti stranieri, avendo cura di soffermarsi su quelli che, sia per tradizione costituzionale/valoriale che sportiva, sembrano costituire idonei termini di paragone all'interno di una plausibile comparazione giuridica, come l'ordinamento tedesco, francese e spagnolo¹⁹.

2. La governance dello sport nelle esperienze nazionali: premessa per la comparazione

Prima di addentrarci nelle questioni relative alla giustizia sportiva, occorre chiarire che i sistemi che saranno oggetto di trattazione – ovvero Germania, Francia e Spagna – presentano rilevanti differenze a livello di impostazione generale dell'ordinamento sportivo e relativi rapporti con l'ordinamento generale.

sportivo: la Corte costituzionale conferma la legittimità della disciplina vigente, in «GiustAmm.it», 7, 2019; F.G. SCOCA, *Autonomia sportiva e pienezza di tutela giurisdizionale*, in «Giur. cost.», III, 2019, p. 1687 e ss.

¹⁹ Dall'analisi si è scelto di escludere l'ordinamento britannico nonostante la sua indubitabile rilevanza sia storica che attuale nel movimento sportivo europeo e mondiale. Si tratta però di un sistema che, oltre a non appartenere più all'Unione europea, dal punto di vista della concezione e dell'organizzazione dello sport presenta differenze molto marcate rispetto alle esperienze continentali, in quanto basato su un modello che in dottrina è stato qualificato come “imprenditoriale”, in cui le organizzazioni sportive operano in sostanziale autonomia rispetto alle istituzioni statali, ma sono chiamate a implementare costantemente il proprio modello di *business* per sopravvivere e progredire a livello economico. Cfr. M. KEECH, *The organization of sport in the United Kingdom*, in C. SORBY, a cura, *Sport governance in the world. A socio-historic approach*, Parigi, Le Manuscrit, 2013, pp. 467-496; V. GIRGINOV, *UK: England - National Governing Bodies of Sport and Government Agencies*, in J. SCHEERDER - A. WILLEM - E. CLAES, a cura, *Sport Policy Systems and Sport Federations*, Londra, Palgrave Macmillan, 2017, pp. 283-302; S. PASETTO, *Regno Unito*, in P. PASSAGLIA, a cura, *La risoluzione delle controversie sportive e la giustiziabilità dei relativi provvedimenti di fronte alla giurisdizione comune*, in «cortecostituzionale.it», 2010, pp. 35-45.

Prendendo spunto da una ormai classica quadripartizione²⁰, la gestione del fenomeno sportivo segue in questi Paesi due impostazioni e logiche differenti: in Germania, il modello è stato definito “missionario”, nel senso che l’autorità pubblica si preoccupa di finanziare lo sport, ma preferisce limitare l’intervento diretto nella gestione del fenomeno, lasciando grande autonomia alle organizzazioni sportive²¹; in Francia e in Spagna, invece, si può parlare di modello “burocratico”, poiché l’autorità pubblica svolge un’importante ruolo di regolamentazione del fenomeno sportivo e opera un controllo maggiormente significativo sugli enti sportivi²². Così, in Germania non esiste uno specifico ministero per lo sport, né specifiche leggi in materia; le competenze sono assegnate al Ministero dell’interno, che si preoccupa di curare i rapporti con il Comitato olimpico nazionale (*Deutsche Olympische Sportbund*; di seguito, DOSB), il quale svolge un importante ruolo di mediazione tra governo e federazioni sportive nazionali, soprattutto con riferimento all’entità del finanziamento pubblico; infine, società e associazioni sportive costituiscono la vera forza motrice del sistema, secondo una logica *bottom-up*²³.

Praticamente al contrario, sia in Francia che in Spagna opera un Ministero per lo sport, a cui sono affidati importanti compiti di gestione del fenomeno, e sono vigenti

²⁰ I modelli che la dottrina ha distinto e descritto in ambito europeo sono: burocratico, missionario, imprenditoriale e sociale. La classificazione è basata sulla ripartizione di ruoli e competenze tra istituzioni statali e sportive nella gestione del fenomeno sportivo a livello nazionale. Cfr. J. CAMY - L. CLIJSEN - A. MADELLA - A. PILKINGTON, *Improving in the field of sport in Europe through vocational training (VOCASPORT Project)*, studio per la Commissione europea, Bruxelles, 2004. Cfr. anche il commento di I. HENRY, *European models of sport. Governance, organisational change and sport policy in the EU*, in «Hitotsubashi Journal of Arts & Sciences», 50, 2009, pp. 41-52.

²¹ Cfr. C. BREUER - T. NOWY, *Germany: Autonomy, Partnership and Subsidiarity*, in J. SCHEERDER - A. WILLEM - E. CLAES, a cura, *Sport Policy Systems*, cit., pp. 157-174; M.T. RÖRIG, *Germania*, in P. PASSAGLIA, a cura, *La risoluzione delle controversie sportive*, cit., pp. 13-26.

²² Per la Francia, cfr. N. SCELLES, *France: Organisation of Sport and Policy Towards Sport Federations*, in J. SCHEERDER - A. WILLEM - E. CLAES, a cura, *Sport Policy Systems*, cit., pp. 135-153; AA.VV., *Francia*, in P. PASSAGLIA, a cura, *La risoluzione delle controversie sportive*, cit., pp. 4-12.

Per la Spagna, cfr. R. LLOPIS-GOIG, *Spain: Putting the Pieces of the Sport System in Place - The Role of the Sport Federations*, in J.J. SCHEERDER - A. WILLEM - E. CLAES, a cura, *Sport Policy Systems*, cit., pp. 243-262; C. GUERRERO PICÓ, *Spagna*, in P. PASSAGLIA, a cura, *La risoluzione delle controversie sportive*, cit., pp. 47-58.

²³ C. BREUER - T. NOWY, *Germany*, cit., p. 166.

specifiche leggi sullo sport, che disciplinano aspetti essenziali della materia²⁴. D’altro canto, appare ridimensionato il ruolo dei rispettivi Comitati olimpici nazionali²⁵. In particolare, il controllo pubblico in Francia impone che le federazioni sportive nazionali siano “riconosciute” (*agrées*) e “delegate” dal Ministero dello sport, in modo che rispettivamente possano beneficiare di finanziamenti pubblici e siano autorizzate a detenere il monopolio dell’organizzazione di competizioni relative ad un determinato sport a livello nazionale²⁶. Questo riconoscimento è subordinato all’adozione di uno statuto federale che rispetti alcune disposizioni obbligatorie e di un regolamento disciplinare conforme ad un regolamento tipo determinato con decreto dal *Conseil d’État*²⁷. Specularmente, in Spagna, la *governmentalisation*²⁸ del fenomeno sportivo trova un importante appiglio già in Costituzione, laddove all’art. 43 si assegna esplicitamente ai pubblici poteri il compito di sviluppare lo sport²⁹. Pur esistendo un Ministero dello sport, i poteri più rilevanti – compreso il riconoscimento delle Federazioni sportive nazionali – sono posti in capo al *Consejo Superior de Deportes* (di seguito, CSD), agenzia governativa legata al Ministero della cultura e dello sport³⁰.

In questo quadro, il sistema italiano si caratterizza come “ibrido”, difficilmente inquadrabile nelle categorie del modello missionario o burocratico³¹. Al netto della

²⁴ In Francia la *loi* n. 84-610 del 16 luglio 1984 in materia di sport è stata sostituita e ampliata dal *Code du Sport*, entrato in vigore nella sua parte legislativa il 23 maggio 2006 (*ordonnance* n. 2006-596) e nella sua parte regolamentare il 24 luglio 2007 (decreti nn. 2007-1132 e 2007-1133). In Spagna la materia è stata per decenni regolata dalla legge sullo sport del 15 ottobre 1990, n. 10, ma essa è stata recentemente sostituita dalla legge 30 dicembre 2022, n. 39, che ha ridisegnato la disciplina.

²⁵ Si consenta il rinvio a A. ORLANDO, *La “misura” dell’autonomia dell’ordinamento sportivo nel contesto europeo*, in «DPCE online», Speciale, 2021, pp. 1393-1397.

²⁶ *Code du sport*, artt. R 131. Cfr. AA.VV., *Francia*, cit., pp. 5-8.

²⁷ *Code du sport*, art. R 131-8.

²⁸ R. LLOPIS-GOIG, *Spain: Putting the Pieces of the Sport System in Place*, cit., p. 258, richiama il concetto espresso in N.A. BERGSGARD - B. HOULIHAN - P. MANGSET - S.I. NØDLAND - H. ROMMETVEDT, *Sport Policy-A comparative analysis of stability and change*, Oxford, Elsevier, 2007.

²⁹ Cost. Spagna, art. 43, comma 3: «Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio».

³⁰ Cfr., al momento della sua istituzione, legge n. 10/1990, artt. 7 e ss. (abrogata); oggi, cfr. legge n. 39/2022, artt. 13, comma 2, e 14: «El Consejo Superior de Deportes, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte, asumirá la gestión directa de la política deportiva estatal». Precisamente, quindi, il CSD è qualificato come “organismo autonomo”, secondo il regime prescritto dalla legge 1° ottobre 2015, n. 40, art. 98 e ss.

³¹ Cfr. J. CAMY - L. CLUSEN - A. MADELLA - A. PILKINGTON, *VOCASPORT Project*, cit., p. 57: «[...] Italy, which we have assigned to the missionary configuration, even though it has some similarities with a

recente riforma particolarmente travagliata e ancora in divenire³², la peculiarità resta la qualificazione del Comitato olimpico nazionale come ente pubblico, a fronte di Comitati olimpici nazionali che all'estero restano associazioni private, per quanto significativamente finanziate dal Governo (come in Germania) o riconosciute come “di pubblica utilità” (come in Francia e Spagna). Tale differenza, che affonda le sue radici in motivazioni di carattere storico³³, ha da sempre contraddistinto il CONI come un Comitato olimpico nazionale particolarmente forte se confrontato con i propri omologhi stranieri³⁴, soprattutto con riferimento alle funzioni ad esso assegnate e, conseguentemente, ai finanziamenti ricevuti.

Questa peculiarità italiana incide evidentemente anche sul sistema di giustizia sportiva: da un lato, appare perfettamente naturale che gli organi di vertice, al di sopra della giustizia federale, siano inquadrati all'interno del CONI; dall'altro, la preferenza del sistema italiano per la risoluzione delle controversie sportive in via “amministrativa” rispetto alla soluzione “arbitrale” risente proprio della natura pubblicistica del suo Comitato olimpico.

“bureaucratic” system. It is found within a context where the key organisation of the federated voluntary sports movement, the Italian national Olympic committee (CONI) had, until recently, held the status of public agency».

³² Non potendo approfondire in questa sede il tema della recente riforma del CONI, si rinvia a L. MELICA, *Sport e “diritti” in Italia e nel mondo*, Bologna, Bononia university press, 2022; G.G. CARBONI, *L'ordinamento sportivo italiano nel diritto comparato*, in «federalismi.it», 12, 2021, pp. 49-50; D. RAPACCIUOLO, *La riforma italiana dello sport fra critiche, paventate illegittimità, paure e best practices*, in «RDES», 2, 2019, pp. 9-13.; P. SANDULLI, *Lo sport italiano merita una riforma organica*, in «RDES», 2018, 3, pp. 9-19.

³³ Cfr., *ex multis*, F. BONINI, *Le istituzioni sportive italiane: storia e politica*, Torino, Giappichelli, 2006; I. MARANI TORO, *La organizzazione dello sport in Italia - il C.O.N.I. - le Federazioni sportive - Gli enti periferici*, in «Riv. dir. sport.», 1950, p. 1 e ss.; L. RIGO, *Storia della normativa del CONI dalle sue origini alla legge istitutiva del 1942*, in «Riv. dir. sport.», 1986, p. 565 e ss.; G. MORBIDELLI, *Gli enti dell'ordinamento sportivo*, in «Dir. amm.», 1993, p. 303 e ss.; R. FERRARA, *C.O.N.I.*, in «Dig. IV. Disc. Pubbl.», 1987, III, p. 175 e ss.; M. SANINO, *C.O.N.I.*, in «Enc. Giur.», 1988; E. LANDONI, *CONI e Federazioni Sportive nel dibattito politico-parlamentare del secondo dopoguerra*, in «Riv. dir. sport.», 1, 2015, p. 207 e ss.

³⁴ Non a caso, nel tumultuoso rapporto tra i Comitati olimpici nazionali e il CIO che segnò gli anni Sessanta e Settanta, un ruolo di primissimo piano fu svolto dallo storico Presidente del CONI Giulio Onesti, in grado – in quanto Presidente di un Comitato olimpico particolarmente forte – di farsi da promotore della Assemblea generale dei Comitati olimpici nazionali, nata nel 1968, poi successivamente diventata ANOC (*Association of National Olympic Committees*). Cfr. G. REINERI, *Temi olimpici: le federazioni internazionali e il movimento olimpico*, in «Enc. sport.», 2004.

3. Il modello tedesco

Il sistema di giustizia sportiva in Germania si basa storicamente sulla ampia autonomia riconosciuta agli organi di giustizia delle federazioni sportive nazionali, che trova un appiglio costituzionale nell'art. 9 GG³⁵. Il quadro mutò all'inizio degli anni Settanta, quando la federazione calcistica si dimostrò particolarmente indulgente nell'affrontare il c.d. "scandalo della Bundesliga", ossia una vicenda di *match-fixing* che aveva riguardato il campionato di massima serie nella stagione 1970/71: le decisioni dei giudici federali comminarono sanzioni a ben 52 calciatori appartenenti a sette squadre differenti, oltre che a 2 allenatori e 6 dirigenti, ma lasciarono inalterata la classifica finale e consentirono la regolare partecipazione di tutte le squadre coinvolte al campionato successivo senza alcuna penalizzazione in classifica³⁶.

Da allora, l'ingerenza dei giudici statali nelle questioni di diritto sportivo è stata progressivamente ampliata, sulla base della considerazione che l'autonomia associativa, pur garantita alle organizzazioni sportive *ex art. 9 GG*, deve comunque sottostare ai principi dell'ordinamento, in particolare buona fede (art. 242 BGB) e buon costume (art. 138 BGB)³⁷. La *vis expansiva* del sindacato dei giudici statali ha portato addirittura a mettere in discussione sul piano nazionale un principio cardine dell'ordinamento sportivo operante a livello globale, ossia il c.d. *Ein-Platz-Princip*, per cui è stabilito che per ogni sport possa operare una sola federazione sportiva, in una posizione *de facto* monopolistica. Nel 1974, la Corte suprema federale (*Bundesgerichtshof*) riconobbe il diritto di un'associazione ciclistica di essere riconosciuta membro dell'allora *Deutsche Sportbund* – ossia la Confederazione sportiva nazionale, oggi confluita nel Comitato

³⁵ L'art. 9 della Costituzione tedesca (*Grundgesetz*) riconosce a tutti i cittadini la libertà di associazione, da cui dottrina e giurisprudenza tedesca fanno derivare il diritto di autoregolamentazione per gli enti sportivi.

³⁶ La vicenda è sintetizzata in A. PEDICINI, *La giustizia sportiva in Germania*, in M. COLUCCI - S. CIVALE, a cura, *La giustizia sportiva. Internazionale e comparata*, vol. I, Nocera Inferiore, Sports Law and Policy Centre, 2015, p. 410. Cfr., *amplius*, R. RAUBALL, a cura, *Bundesliga-Skandal*, Berlino, De Gruyter, 1972.

³⁷ Cfr. M.T. RÖRIG, *Germania*, cit. pp. 17-26.

olimpico (DOSB)³⁸ – nonostante già esistesse una federazione ciclistica nazionale: i giudici, pur riconoscendo la rilevanza dell'*Ein-Platz-Princip*, reputarono che le stesse finalità, connesse all'organizzazione funzionale del movimento sportivo, potessero essere perseguite attraverso mezzi meno discriminatori, ad esempio prevedendo l'esercizio unitario dei diritti delle federazioni concorrenti per mezzo di una adeguata organizzazione comune³⁹. Nel caso specifico, l'associazione ciclistica rinunciò a pretendere l'esecuzione della sentenza e ancora oggi l'*Ein-Platz-Princip* continua a informare l'ordinamento sportivo tedesco⁴⁰. La vicenda appare tuttavia utile a inquadrare l'evoluzione dei rapporti tra giustizia sportiva e statale.

Con il tempo, infatti, i giudici statali hanno riconosciuto che le posizioni di monopolio detenute dalle federazioni sportive, soprattutto se riguardanti federazioni particolarmente potenti sul piano economico e sociale, impongono che il sindacato giurisdizionale risulti particolarmente attento a che i diritti dei soggetti appartenenti a queste federazioni ritrovino adeguata tutela sul piano dell'ordinamento generale⁴¹. Tuttavia, sarebbe certamente esagerato sostenere *sic et simpliciter* che l'ordinamento tedesco non rispetti il principio di autonomia delle organizzazioni sportive⁴²: con riferimento alla risoluzione delle controversie in materia, infatti, è riconosciuto un margine di tolleranza da parte del giudice statale con riguardo alle questioni e alle esigenze tipicamente sportive⁴³ e, parallelamente, opera in via consolidata la c.d. pregiudiziale sportiva, secondo cui il giudice ordinario può essere adito solo previo esaurimento dei gradi di giudizio dell'ordinamento sportivo (segnatamente, di livello

³⁸ In Germania, come anche in Francia, originariamente esisteva due associazioni distinte per il Comitato olimpico (*Nationales Olympisches Komitee für Deutschland*, NOK) e per la “confederazione delle federazioni” (*Deutscher Sportbund*, DSB) è avvenuta nel 2006, dando vita al *Deutsche Olympische Sportbund* (DOSB).

³⁹ BGHZ, 63, 282, in NJW, 1975, 771.

⁴⁰ Cfr., *amplius*, M.T. RÖRIG, *Germania*, cit., p. 24.

⁴¹ Cfr. A. PEDICINI, *La giustizia sportiva in Germania*, cit., p. 409 e ss.

⁴² Principio che la Carta olimpica, a seguito di modifica del testo intervenuta nel 2011, riconosce esplicitamente come Principio fondamentale dell'Olimpismo (n. 5) per tutte le organizzazioni sportive: «Recognising that sport occurs within the framework of society, sports organisations within the Olympic Movement shall apply political neutrality. They have the rights and obligations of autonomy, which include freely establishing and controlling the rules of sport, determining the structure and governance of their organisations, enjoying the right of elections free from any outside influence and the responsibility for ensuring that principles of good governance be applied».

⁴³ Cfr. M.T. RÖRIG, *Germania*, cit., p. 18.

federale). D'altro canto, la giurisprudenza ha avuto cura di precisare la portata del controllo dei giudici statali, individuando dei criteri che si applicano anche in materia di provvedimenti disciplinari: il sindacato dei giudici statali può riguardare la fondatezza e la conformità dei provvedimenti in relazione alle norme statutarie, la rispondenza delle norme sportive ai criteri di equità e buona fede, il rispetto delle regole procedurali previste a livello sportivo e la loro conformità con i principi del giusto processo e dello Stato di diritto, la proporzionalità della sanzione, l'iniquità e l'irragionevolezza della decisione e, in alcuni casi, anche la corretta ricostruzione dei fatti⁴⁴. In ogni caso, si tratta di aspetti che, anche se interpretati nel senso di riservare alle organizzazioni sportive un determinato grado di autonomia decisoria, rischiano di espandere enormemente la competenza dei giudici ordinari, che si dimostrano più inclini a intervenire in materia al crescere dell'importanza della questione.

Anche per contrastare questa evoluzione, il sistema sportivo tedesco si è dotato dal 2008 di un arbitrato sportivo di vertice, deputato a risolvere le controversie all'interno dell'ordinamento settoriale. Tale arbitrato, denominato *Deutsche Sportschiedsgericht* (Tribunale arbitrale sportivo tedesco), non è però incardinato né legato alle istituzioni sportive: esso è stato infatti istituito presso il DIS (*Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit*), ossia un'associazione privata che offre e promuove servizi d'arbitrato predisponendo regolamenti e liste di potenziali arbitri⁴⁵. Al *DIS-Schiedsgericht* ci si può rivolgere sia in prima istanza sia a seguito delle pronunce degli organi di giustizia federali, a seconda di quanto stabilito nelle normative delle federazioni sportive. Inoltre, le decisioni di questo organismo – che possono riguardare qualsiasi ambito, comprese le controversie in materia di doping – non sono soggette al sindacato di merito dei giudici statali nella misura sopra descritta, ma, in quanto lodi arbitrali a tutti gli effetti, possono essere impugnati soltanto per i gravi motivi previsti

⁴⁴ Cfr. M.T. RÖRIG, *Germania*, cit., p. 25.

⁴⁵ Cfr. J. BREDOW, *The German Court of Arbitration for Sport, a contribution for strengthening sports law in Germany*, in «Yearbook on International Arbitration», I, 2010, p. 281 e ss.; K. MERTENS, *Das Deutsche Sportschiedsgericht (Teil I), Ein Vergleich mit den allgemeinen Regeln der DIS und dem CAS*, in «SpuRt», 4, 2008, pp. 140-144.

dall'art. 1059 del c.p.c. tedesco⁴⁶. Infatti, il *DIS-Sportschiedsgericht*, il cui regolamento è stato rivisto nel 2016, presenta idonee garanzie in termini di rispetto dei principi generali dell'ordinamento e di terzietà e indipendenza degli arbitri⁴⁷, tali per cui non può dubitarsi della sua natura di arbitrato soggetto alla disciplina del c.p.c.⁴⁸

Tuttavia, a quindici anni dalla sua istituzione, non sembra che questo arbitrato abbia ottenuto il successo sperato. Come dimostrano le statistiche pubblicate dal DIS il numero di controversie devolute al *DIS-Sportschiedsgericht* è stato altalenante, ha raggiunto il picco nel 2017 (27 controversie), ma è progressivamente diminuito fino al 2020 (ultimo dato disponibile, 17 controversie); inoltre, le parti si sono rivolte all'arbitrato del DIS quasi esclusivamente in prima istanza, mentre esso ha operato assai di rado come grado di "appello" rispetto alle decisioni degli organi federali; infine, è stato investito in larga parte di controversie in materia di doping, dimostrando scarsissimo apporto in relazione a tutte le altre materie⁴⁹.

Tra le motivazioni di questo insuccesso vi è certamente la storica propensione delle singole federazioni sportive di prevedere nei rispettivi statuti la possibilità di rivolgersi a "tribunali arbitrali" (*Sportschiedsgerichte*) interni, operanti come una sorta di organo di ultima istanza successivo alle decisioni di matrice federale. Così, ad esempio, la federazione calcistica (*Deutscher Fußball-Bund*: di seguito, DFB) prevede nel proprio statuto la possibilità di rivolgersi a uno *Schiedsgericht* competente, a determinate condizioni, a rendere lodi⁵⁰. All'interno del movimento calcistico, opera da decenni il c.d. Tribunale arbitrale permanente (*Ständige Schiedsgericht für Vereine und Kapitalgesellschaften der Lizenzligen*), che è competente a dirimere le controversie tra

⁴⁶ Questo articolo elenca una serie di vizi che portano all'annullamento del lodo, in modo molto simile al art. 829 c.p.c. italiano. La competenza è assegnata alla Corte d'Appello nel cui circondario ha sede l'arbitrato.

⁴⁷ Particolare attenzione è prestata dal regolamento al requisito della specializzazione degli arbitri, i quali vengono selezionati dal Comitato esecutivo del DIS tra soggetti con comprovata esperienza nel settore sportivo (art. 3) e devono essere confermati dal Comitato per le nomine, organo posto a presidio dell'imparzialità degli arbitri (art. 15). Specifiche disposizioni del regolamento sono poi dedicate al principio del contraddittorio (art. 26) e alla celerità delle decisioni (art. 33).

⁴⁸ Cfr. C. BECHTEL, *Das Deutsche Sportschiedsgericht: Organisation – Verfahren – Entscheidungen*, Colonia, Deutsche Sporthochschule, 2019.

⁴⁹ Cfr. le statistiche pubblicate sul sito ufficiale del DIS: <https://www.dis-sportschiedsgericht.de/sportschiedsgerichtbarkeit/sportstatistik> (ultima consultazione il 04/07/2023).

⁵⁰ DFB, *Satzung Geschäftsordnung DFB/DFL Grundlagenvertrag*, §§ 17 e 17a.

federazione (DFB), lega (DFL) e società professionistiche soprattutto sulle questioni relative all'iscrizione ai campionati, ma in generale sulle sanzioni imposte dagli organi federali e di lega alle società⁵¹. Questo genere di arbitrati mirano ad escludere la giurisdizione statale dalle controversie in materia sportiva e, per raggiungere tale obiettivo, si autoqualificano come arbitrati veri e propri, ossia in grado di rendere quelle garanzie richieste dal c.p.c. soprattutto in termini di terzietà e indipendenza degli arbitri. Tale circostanza resta in realtà dibattuta e, comunque, deve essere vagliata caso per caso, poiché non si può negare come i c.d. "tribunali arbitrali interni" mantengono un rapporto con le federazioni quantomeno da indagare⁵². Differentemente, l'arbitrato istituito dal DIS opera completamente al di fuori dell'ordinamento sportivo e delle sue organizzazioni e, quindi, in una posizione di indipendenza sicuramente meno attaccabile.

In definitiva, il sistema di giustizia sportiva tedesco appare ancora "in mezzo al guado": la preoccupazione di contenere l'autonomia delle federazioni sportive entro limiti compatibili con l'ordinamento viene ancora perseguita attraverso un'ingerenza dei giudici ordinari, mentre il tentativo – pur apprezzabile – di istituire un meccanismo arbitrale "*super partes*" non sembra avere attecchito come sperato. Ne viene fuori un sistema ancora acerbo e incerto, in cui, ad esempio, il ruolo del DOSB – pur rilevante nell'impianto generale dello sport tedesco – non emerge affatto. Il sistema di risoluzione delle controversie in materia sportiva non sembra aver raggiunto quel grado di maturità e di efficienza che invece, in Germania, contraddistingue i rapporti tra regolatore pubblico e organizzazioni sportive con riferimento alla gestione complessiva del fenomeno sportivo.

4. Il modello francese

⁵¹ L'accordo che istituisce e regola l'arbitrato (*Schiedsgerichtsvertrag*) è pubblicato sul sito della Lega (DFL): <https://media.dfl.de/sites/2/2022/11/Anhang-II-zur-LO-2022-11-04-Stand.pdf> (ultima consultazione il 04/07/2023).

⁵² Cfr. M.T. RÖRIG, *Germania*, cit., p. 21.

Come già accennato, l'ordinamento francese si caratterizza per un forte intervento statale in materia di sport. Tale impostazione non può che influenzare anche i profili attinenti alla risoluzione delle controversie sportive. Sebbene alle organizzazioni sportive sia garantita la possibilità di dotarsi di un sistema di giustizia interna come prerogativa propria del diritto comune delle associazioni riconosciuto dalla relativa legge del 1901⁵³, la disciplina prevista dalla normativa in materia di sport – oggi soprattutto, il *Code du sport* – impone in capo alle stesse organizzazioni sportive, e in particolare alle federazioni, obblighi che in concreto limitano considerevolmente il loro margine di autonomia. Riassumendo, le federazioni sportive francesi devono ottenere il riconoscimento ministeriale, sia per ottenere finanziamenti pubblici sia per organizzare le competizioni sportive di un determinato sport in regime sostanzialmente monopolistico⁵⁴.

Date queste basi, il passo per qualificare i provvedimenti delle federazioni sportive come provvedimenti amministrativi appare veramente breve: ciò si realizza, infatti, ogni volta che le federazioni operano nell'ambito della "missione di servizio pubblico" loro attribuita. Pertanto, avranno natura amministrativa tutti gli atti relativi all'organizzazione e alla gestione delle competizioni sportive, compresi i provvedimenti disciplinari nei confronti dei tesserati. Come corollario inevitabile, le decisioni degli organi di giustizia sportiva in queste materie possono quindi giungere al vaglio del giudice amministrativo.

Al di là delle riflessioni, comuni a tutti gli ordinamenti, sulla ripartizione di competenze tra giustizia sportiva e statale, prima che una controversia sportiva giunga all'attenzione del giudice amministrativo francese, è necessario che si realizzino almeno un paio di condizioni. Da un lato, come accade anche negli altri ordinamenti qui presi in esame, vige la regola del previo esaurimento dei mezzi di ricorso interni all'ordinamento sportivo, ossia operanti a livello federale, spesso organizzati in un doppio grado di giudizio (c.d. pregiudiziale sportiva). D'altro lato, e in modo più

⁵³ *Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.*

⁵⁴ V. *supra*, par. 2.

peculiare, prima di adire il giudice statale è necessario aver esperito una procedura di conciliazione obbligatoria presso il Comitato olimpico nazionale francese (*Comité national olympique et sportif français*; di seguito, CNOSF)⁵⁵.

Specificamente, presso il CNOSF è istituita, a partire dal 1992, la Conferenza dei conciliatori, composta da membri esperti di diritto sportivo, i quali svolgono a titolo gratuito la funzione di conciliatori per la durata di un quadriennio olimpico⁵⁶. Questa sorta di “camera di conciliazione”, per quanto di certo non brilli per la pubblicità dei propri lavori⁵⁷, svolge una funzione assai rilevante, se pensiamo che in trenta anni di attività essa ha trattato quasi ottomila domande di conciliazione, specialmente riguardanti il calcio (quasi la metà), ha proposto soluzioni conciliatorie che sono state accettate in circa due casi su tre, ha estremamente limitato il ricorso al giudice statale (a cui sono giunte poco più del 10% delle controversie)⁵⁸. Detta conciliazione può riguardare le controversie che oppongono «tesserati, agenti sportivi, associazioni e società sportive contro le federazioni», sempre che la federazione abbia agito nell’esercizio di prerogative di potere pubblico: per quanto ciò escluda dal novero delle controversie conciliabili il contenzioso su lavoro, fiscalità, indennità e – come esplicitato dalla legge – anche quello sul doping, resta comunque una competenza assai estesa, che praticamente coincide con le questioni potenzialmente ricorribili davanti al giudice amministrativo⁵⁹.

Nonostante l’efficienza dello strumento conciliatorio, nel 2008 il CNOSF ha istituito una Camera arbitrale dello sport (*Chambre Arbitrale du Sport*; di seguito, CAS) deputata a risolvere, anche in via d’urgenza, le controversie legate allo sport⁶⁰. Come naturale, i

⁵⁵ Cfr. J.M. MARMAYOU, *La giustizia sportiva in Francia*, in M. COLUCCI - S. CIVALE, a cura, *La giustizia sportiva. Internazionale e comparata*, cit., p. 382 e ss.

⁵⁶ Cfr. *Code du sport*, art. L 141-4 e R 141-5 e ss. Cfr. anche Statuto CNOSF, art. 15. In dottrina, cfr. C. CHAUSSARD, *Procédure de conciliation devant le Comité national olympique et sportif français*, in «Lamy droit du sport», étude 624, 2007.

⁵⁷ Le proposte e gli accordi instaurati presso la Camera di conciliazione, infatti, non sono pubblicati. Alla stessa maniera accade per la Camera arbitrale dello sport, di cui si dirà *infra*, stesso paragrafo.

⁵⁸ Cfr. le statistiche pubblicate sul sito del CNOSF: <https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8750-30-ans-de-la-conciliation.html> (ultima consultazione il 04/07/2023).

⁵⁹ Cfr. fonti normative riportate *supra*, nota 56.

⁶⁰ Cfr. J.M. MARMAYOU, *The “Chambre Arbitrale du Sport” (CAS): a new body for dispute settlement in French sport*, in «The International Sports Law Journal», 1-2, 2010, pp. 12-15.

lodi resi dalla CAS sono inappellabili e possono formare oggetto di ricorso per annullamento davanti al giudice ordinario – segnatamente, la Corte d'appello – soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 1492 c.p.c.⁶¹ Apposito regolamento del CNOSF stabilisce le procedure di nomina degli arbitri, i quali sono designati sulla base di un elenco predisposto dal Consiglio di amministrazione dello stesso CNOSF, su proposta del comitato di deontologia⁶².

Tuttavia, la CAS francese, lungi dal replicare il modello internazionale del TAS “a competenza estesa”, si dimostra poco incisiva, nella misura in cui risultano escluse dall'arbitrato le controversie riguardanti l'esercizio della missione di servizio pubblico delle federazioni sportive⁶³. In effetti, ai sensi delle norme civilistiche e processualcivilistiche vigenti in Francia⁶⁴, la CAS, come tutti gli arbitrati interni, incontra il limite della inarbitrabilità dei diritti indisponibili: poiché, come visto, le federazioni sportive francesi – in quanto “delegate” – svolgono missione di servizio pubblico, le controversie inerenti ai loro provvedimenti restano escluse dall'arbitrato e riservate, invece, al giudice amministrativo in caso di ricorso contro le decisioni rese a livello federale. Di fatto, la CAS non si occupa dell'ambito disciplinare, limitandosi perlopiù a decidere su questioni di natura economica, come sponsorizzazioni, contratti audiovisivi, rapporti tra agenti e professionisti, ecc⁶⁵. Proprio per questo motivo, tale istituzione, pur attiva da quindici anni, ha reso un solo lodo arbitrale⁶⁶.

In sintesi, il sistema francese si caratterizza per una certa stabilità, comunque costruita sulla base del consolidato modello “intervenzionista” che riconosce allo Stato importanti poteri di controllo sull'operato delle organizzazioni sportive, a loro volta

⁶¹ Il ricorso per l'annullamento del lodo è ammesso dalla legge nel caso in cui l'arbitrato abbia erroneamente dichiarato la propria competenza o incompetenza, sia stato irregolarmente costituito, abbia deciso senza ottemperare al mandato affidato, non sia stato rispettato il principio del contraddittorio, il lodo sia contrario all'ordine pubblico, il lodo non sia motivato o presenti vizi di forma come la mancanza della data, della firma o dei nominativi degli arbitri.

⁶² Cfr. *règlement Arbitral de la Chambre Arbitrale du Sport*.

⁶³ Cfr. J.M. MARMAYOU, *La giustizia sportiva in Francia*, cit., p. 392.

⁶⁴ In particolare, l'art. 2059 c.c. francese prescrive che «toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition».

⁶⁵ Nota su questioni lavoro sportivo

⁶⁶ Con riguardo alle controversie in materia di diritto del lavoro, in Francia l'arbitrato è possibile solo nel caso in cui il lavoratore ne ammetta la competenza una volta nata la controversia. Cfr. J. BARTHÉLÉMY, *L'arbitrage des conflits du travail: une solution pour le sport*, in «Jurisport», 129, 2013, p. 27 e ss.

qualificate come enti che svolgono funzioni pubbliche: dal punto di vista della giustizia sportiva, questo si sostanzia in un intervento rilevante dei giudici amministrativi. D'altro canto, a fronte di uno strumento conciliatorio funzionante in seno al Comitato olimpico nazionale, che dimostra una radicata efficienza, la strada per la gestione del contenzioso in via arbitrale non è stata perseguita con convinzione, data la scarsa incisività della CAS istituita presso lo stesso CNOSF. Di fatto, l'autonomia delle organizzazioni sportive nella gestione del contenzioso in materia resta circoscritta alla procedura conciliatoria, prevista come obbligatoria, mentre la giustizia amministrativa continua a esercitare praticamente in via esclusiva l'argine, pienamente giurisdizionale, alla discrezionalità decisoria delle federazioni.

5. Il modello spagnolo

Come l'ordinamento francese, anche quello spagnolo può essere classificato tra i modelli "burocratici" o "intervenzionisti" con riferimento alla gestione del fenomeno sportivo. Il disposto dell'art. 43 Cost., che attribuisce ai pubblici poteri il compito di sviluppare lo sport, ha trovato attuazione nella legge sullo sport del 1990, recentemente sostituita dalla legge n. 39/2022, che, tra le altre cose, definisce il ruolo delle federazioni sportive e assegna importanti funzioni di controllo sull'operato di queste ultime al *Consejo Superior de Deportes* (di seguito, CSD), vero ente-guida dello sport spagnolo⁶⁷. Il CSD, azienda governativa legata al Ministero dello sport, ha il potere di autorizzare e revocare il riconoscimento delle federazioni, ne approva statuti e regolamenti, ne autorizza l'iscrizione nell'apposito registro delle associazioni sportive sulla base di criteri a valutazione altamente discrezionale, tra cui «l'interesse sportivo nazionale e internazionale» e «l'insediamento reale della disciplina»⁶⁸. Di fatto, il CSD si pone come organo governativo che pone rilevanti limiti all'autonomia delle organizzazioni sportive.

⁶⁷ Cfr. *supra*, par. 2 e bibliografia *ivi* citata (nota 22).

⁶⁸ Cfr. *Real Decreto* 20 dicembre 1991, n. 1835, art. 8 e legge 30 dicembre 2022, n. 39, art. 14.

Dal punto di vista della qualificazione giuridica, il preambolo della legge sullo sport riconosce alle federazioni natura giuridica privata, ma contestualmente attribuisce loro funzioni pubbliche di carattere amministrativo, esercitate per delega in qualità di «agenti collaboratori» della Pubblica amministrazione⁶⁹. In effetti, gran parte delle funzioni svolte dalle federazioni rientra proprio nelle attività di carattere pubblicistico: di conseguenza, anche buona parte dei provvedimenti federali, compresi ad es. i provvedimenti disciplinari, devono essere considerati provvedimenti amministrativi a tutti gli effetti. Questa constatazione non può non avere riflessi sull'organizzazione della giustizia sportiva⁷⁰.

La stessa legge sullo sport impone alle federazioni di dotarsi di un sistema di giustizia interno previsto mediante disposizioni statutarie, competente ad occuparsi in via esclusiva delle questioni disciplinari⁷¹. La maggior parte delle federazioni prevede un doppio grado di giudizio costituito in prima istanza da Comitati di competizione e in seconda istanza dai Comitati d'appello. Le due federazioni maggiori – ossia calcio e basket – organizzano la giustizia sportiva delle competizioni di alto livello mediante apposito accordo sottoscritto con le leghe, proprio perché riconoscono l'importanza di queste ultime e dei club che vi fanno parte⁷².

Il vertice del sistema di giustizia sportiva è stato invece riformato nel 2014, con l'istituzione del Tribunale amministrativo dello sport (*Tribunal Administrativo del*

⁶⁹ Cfr. *Real Decreto* n. 1835/1991, art. 1: «Las Federaciones deportivas españolas son Entidades asociativas privadas, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del de sus asociados. Además de sus propias atribuciones, ejercen por delegación funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso, como agentes colaboradores de la Administración Pública».

⁷⁰ Cfr. R. De Napoli, *La giustizia sportiva spagnola a confronto con il sistema italiano: spunti critici sul modello interventista*, in «DPCE online», 43, 2, 2020, pp. 1115-1143.

⁷¹ Cfr. legge n. 39/2022, art. 97.

⁷² La stessa normativa statale prevede questa possibilità: cfr. *Real Decreto* n. 1835/1991, art. 28: « Las ligas profesionales organizarán sus propias competiciones en coordinación con la respectiva Federación deportiva española, y de acuerdo con los criterios que, en garantía exclusiva de los compromisos nacionales o internacionales, pueda establecer el Consejo Superior de Deportes. Dicha coordinación se instrumentará mediante la suscripción de convenios entre las partes. Tales convenios podrán recoger, entre otros, la regulación de los siguientes extremos: [...] c) Arbitraje deportivo; d) Composición y funcionamiento de los órganos disciplinarios de las competiciones profesionales». Tale disposizione è recepita sia nello statuto della Federazione calcistica (RFEF) all'art. 43, sia in quello della Federazione basket (FEB), all'art. 53.

Deporte; di seguito, TAD), che ha sostituito sia il Comitato spagnolo di disciplina sportiva (*Comité Español de Disciplina Deportiva*) sia la Giunta di garanzie elettorali (*Junta de Garantías Electorales*)⁷³. Come gli organi soppressi, anche il TAD è annesso al CSD e assomma competenze di revisione e controllo dell'attività federale, compresi i provvedimenti disciplinari e in materia di doping, e controllo sulla legalità dei procedimenti elettorali⁷⁴. La riforma, operando la sostituzione dei due organi precedenti con il solo TAD, ha seguito sostanzialmente logiche di efficientamento dei costi e di miglioramento del sistema in termini di semplificazione e trasparenza: in particolare, tra i vantaggi più sensibili, vi è il fatto che oggi le pronunce del TAD sono rese pubbliche, mentre fino a prima della riforma non era possibile visionare le decisioni degli organi di giustizia sportiva di vertice⁷⁵. Il legame tra TAD e CSD resta forte: i membri del Tribunale sono infatti nominati dalla Commissione direttiva del CSD, anche se tre dei sette membri sono proposti dalle federazioni sportive, a fronte dei restanti quattro nominati su proposta del Presidente del CSD⁷⁶. Ciò che è interessante notare è che il TAD non esclude il sindacato del giudice amministrativo spagnolo: anzi, trattandosi di un organo collegato al CSD rende delle decisioni che hanno natura di atti amministrativi e sono pertanto pienamente sindacabili dal giudice amministrativo, fermi i sempre dibattuti limiti che la stessa giurisprudenza riconosce nel rispetto del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo⁷⁷.

In questo senso, nel sistema di risoluzione delle controversie sportive in Spagna non vi è spazio per meccanismi arbitrari, né pare che vi siano spinte in tal senso⁷⁸. A differenza di altri Paesi, come ad esempio la Francia, con cui pure la Spagna condivide l'impostazione "intervenzionista" in materia di sport, resta saldo – e anzi, rinforzato – il

⁷³ Cfr. *Real Decreto* 31 gennaio 2014, n. 53.

⁷⁴ *Real Decreto* n. 53/2014, art. 1.

⁷⁵ Cfr. A. CANDUCCI, *La giustizia sportiva in Spagna*, in in M. COLUCCI - S. CIVALE, a cura, *La giustizia sportiva. Internazionale e comparata*, cit., p. 523.

⁷⁶ *Real Decreto* n. 53/2014, art. 5.

⁷⁷ Cfr. C. GUERRERO PICÓ, *Spagna*, cit.

⁷⁸ In realtà, tentativi di scarso successo si sono registrati anche in Spagna: cfr. J. RODRIGUEZ TEN, *Regimen juridico del arbitraje deportivo, los jueces y arbitros deportivos en la normativa estatal, autonómica y federativa*, Barcellona, Bosch, 2010.

controllo di carattere amministrativo sull'autonomia decisoria (oltre che statutaria) delle federazioni. La riforma che ha istituito il TAD, lungi dal prendere le distanze dal sistema precedente, fortifica l'*iter* a forte vocazione amministrativistica. Le decisioni del TAD, restando ricorribili davanti al giudice amministrativo, si pongono comunque come "filtro", nel tentativo di affidare la risoluzione delle controversie a "giudici" esperti del settore e, conseguentemente, riservare l'intervento del giudice amministrativo a casi limite o comunque più spinosi.

6. Giustizia sportiva "a geografia variabile" e ostacoli all'emersione dell'arbitrato sportivo a livello nazionale

La comparazione di diversi modelli di giustizia sportiva in Europa offre un quadro che presenta caratteristiche comuni soltanto limitate⁷⁹. A ben vedere, una certa uniformità si ritrova più facilmente sul piano dell'ordinamento sportivo: infatti, all'interno di ciascun Paese presso le federazioni sportive il sistema di giustizia funziona in maniera analoga, attraverso la previsione di un doppio grado di giudizio di livello federale. D'altro canto, un processo di armonizzazione della giustizia sportiva a livello globale è in atto ormai da decenni, portato avanti dal TAS di Losanna, che risolve in via arbitrale le controversie sportive di tutto il mondo e di tutti gli sport: questo modello, di sicuro successo, si è ritagliato sempre più spazio anche per la capacità di rinnovare le proprie procedure – ad esempio, affrancandosi (almeno in parte) dal Comitato olimpico internazionale con riferimento alla nomina degli arbitri – nonché per aver instaurato una sorta di "dialogo" con la giurisprudenza e il diritto europeo,

⁷⁹ Cfr. anche T.E. FROSINI, *La giustizia sportiva italiana e comparata*, in «federalismi.it», 15, 2017, p. 14 e ss.; R.A. MARTÍNEZ, *La justicia deportiva: principios comunes y modelos nacionales e internacionales*, in «Derecho deportivo en línea», 11, 2008, p. 1 e ss.; M. COLUCCI - A. CONI, *La giustizia sportiva. Analisi comparata*, in M. COLUCCI - S. CIVALE, a cura, *La giustizia sportiva. Internazionale e comparata*, cit., pp. 569-572 e 576-581.

derivante dall'UE e della Corte di giustizia, ma anche dalla CEDU e dalla Corte di Strasburgo⁸⁰.

In realtà, venendo alle esperienze nazionali prese in esame, alcune similitudini si ritrovano nella definizione dei confini tra competenze del giudice statale e del giudice sportivo. Innanzitutto, benché variamente congegnata, è comune a tutti gli ordinamenti, prevista in via normativa oppure giurisprudenziale, la c.d. pregiudiziale sportiva, che obbliga ad esaurire i mezzi di ricorso interni all'ordinamento sportivo prima di rivolgersi al giudice statale. Inoltre, per quanto in questa sede non si sia potuto approfondire il tema della distinzione tra le diverse tipologie di controversie – tecniche, disciplinari, amministrative, ecc. – che possono rilevare in ambito sportivo e che richiedono considerazioni differenti, si è almeno accennato al fatto che, in tutti gli ordinamenti, a vario titolo, sia riconosciuto alla giustizia sportiva un certo margine di autonomia.

A tale riguardo, occorre però evidenziare le crepe, sempre più frequenti, di un impianto che fatica a conservare la sua configurazione storica. Lo sport moderno si sviluppa, infatti, in Europa come movimento autonomo, indipendente rispetto alle istituzioni statali, in grado di organizzare e regolare il proprio ordinamento settoriale in un clima di “magico isolamento reciproco” rispetto all'ordinamento generale e alle sue istituzioni⁸¹. L'immensa crescita economica e sociale del fenomeno sportivo ha

⁸⁰ Con riguardo ai rapporti con la giurisprudenza della Corte di giustizia, cfr. S. BASTIANON, *The Specificity of Sport - Comparing the Case-Law of the European Court of Justice and of the Court of Arbitration for Sport - Part 2*, in «Asser International Sports Law Blog», 2020; A. DUVAL, *The Court of Arbitration for Sport and EU Law: Chronicle of an Encounter*, in «Maastricht Journal of European and Comparative Law», 22, 2, 2015, pp. 224-255. Con riguardo ai rapporti con la Corte EDU, celeberrima la vicenda *Pechstein* (Corte EDU, *Mutu e Pechstein c. Svizzera*, nn. 40575/10 e 67474/10, 2 ottobre 2018), in cui i giudici di Strasburgo hanno riconosciuto l'imparzialità del TAS, ma parallelamente lo hanno qualificato come “arbitrato obbligatorio”, come se «*required by law*», pertanto assoggettato ai principi del giusto processo *ex art. 6 CEDU*. La decisione è stata ampiamente commentata in dottrina: cfr. P. MARZOLINI – D. DURANTE, *Legittimità del Tribunale Arbitrale dello Sport: game, set, match? La recente giurisprudenza del Tribunale federale svizzero e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in «Riv. arbitrato», 4, 2018, pp. 655-677; L. FREEBURN, *Forced arbitration and regulatory power in international sport-implications of the judgment of the european court of human rights in Pechstein and Mutu v. Switzerland*, in «Marq. Sports L. Rev.», 31, 2020, p. 287 e ss.; A. RIGOZZI, *Sports Arbitration and the European Convention of Human Rights—Pechstein and beyond*, in «New developments in international commercial arbitration», 2020, pp. 77-130; A. DUVAL, *The “Victory” of the Court of Arbitration for Sport at the European Court of Human Rights: The End of the Beginning for the CAS*, in «Asser International Sports Law Blog», 2018.

⁸¹ Cfr. S. BASTIANON, *La lex sportiva*, in «Osservatorio sulle fonti», 1, 2021, p. 362.

comportato l'intervento, per certi versi inevitabile quanto necessario, delle istituzioni statali e delle organizzazioni sovranazionali, compresi gli organi giurisdizionali. La situazione si può dire completamente deflagrata nel nuovo secolo, tanto che oggi sembra praticamente impensabile che l'ordinamento generale e i suoi giudici si possano disinteressare completamente delle questioni sportive. Né tale processo di "erosione" del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo pare essere vicino ad arrestarsi⁸².

In questo quadro, non scompare più di tanto l'evoluzione delle esperienze nazionali analizzate. In Francia e Spagna, in coerenza con il modello burocratico/intervenzionista, i giudici amministrativi continuano a costituire l'argine più importante all'autonomia decisoria delle federazioni sportive: nel sistema francese, solo la procedura conciliatoria in seno al Comitato olimpico riesce a deviare le controversie rispetto al ricorso al giudice amministrativo; nel sistema spagnolo, è il TAD, organo comunque inquadrato nella struttura amministrativa statale, a costituire un filtro tra l'operato delle federazioni e il sindacato del giudice amministrativo. Anche in Germania, nonostante una concezione storicamente meno interventista (modello "missionario") nelle dinamiche sportive, l'ingerenza dei giudici statali è ormai consolidata e, anzi, differentemente dai sistemi burocratici, è qui affidata direttamente al giudice ordinario, a causa di una qualificazione in termini chiaramente privatistici dell'attività delle federazioni sportive. Da questo punto di vista, il modello italiano non appare più problematico degli altri, considerati gli approdi giurisprudenziali più rilevanti, che, se non hanno placato del tutto le discussioni, hanno comunque chiarito il rapporto tra giustizia sportiva e amministrativa.

Specularmente, è frequente in tutti gli ordinamenti presi in esame il tentativo di introdurre – più o meno timidamente – forme di arbitrato sportivo che possano

⁸² Cfr. A. ORLANDO, *La "misura" dell'autonomia dell'ordinamento sportivo*, cit., p. 1403 e ss. In particolare, ha fatto molto discutere in dottrina la decisione della Corte di giustizia nel caso *Topfit*, in cui, per la prima volta, i giudici di Lussemburgo sono intervenuti in ordine ad una questione sportiva che non presentava carattere di "attività economica". Cfr., *amplius*, S. BASTIANON, *Atleti dilettanti, campioni nazionali e cittadinanza europea: quid novi sub sole?*, in «Riv. dir. sport.», 1, 2019, p. 129 e ss.; R. PARRISH - J. LINDHOLM, *Horizontal direct effect of Union citizenship and the evolving sporting exception: TopFit*, in «Common market law review», 57, 4, 2020, pp. 1283-1304; A. CAPROTTI, *Il diritto di libero accesso a una manifestazione sportiva e il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza*, in «DPCE online», 3, 2019, pp. 2189-2195.

“chiudere” la controversia sportiva, come organi di ultima istanza successivi alle decisioni federali. Questo genere di soluzioni sembrano ispirate al modello TAS cui più volte si è accennato, che opera con successo a livello internazionale. La recezione di questo modello, valorizzando il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, porterebbe a risolvere alcune criticità inevitabilmente correlate all’intervento dei giudici statali, come la scarsa specializzazione dei giudici e la difficoltà di assicurare celerità e speditezza ai giudizi, condizioni essenziali per la tenuta complessiva dell’ordinamento sportivo e delle sue competizioni. Tuttavia, ad oggi queste forme di arbitrato “super partes”, ovvero concepite al di sopra del piano federale e a chiusura del sistema sportivo nazionale, non sembrano aver attecchito nei Paesi analizzati. Se la Spagna, fedele al suo impianto burocratico, non ha praticamente mai intrapreso questa strada, l’Italia ha invece sperimentato la via arbitrale in un periodo circoscritto dal 2008 al 2014, quando ha poi imboccato la strada del Collegio di garanzia intesa come “Cassazione dello sport”. Così, l’esperienza francese, probabilmente incoraggiata dal successo dello strumento conciliatorio in seno al CNOSF, ha introdotto una Camera arbitrale incardinata nello stesso Comitato olimpico, la quale, però, anche a causa delle competenze assai limitate che le sono state attribuite, è rimasta quasi del tutto inattiva. Da ultimo, in Germania il tentativo di riorganizzare il sistema arbitrale, diffuso a livello federale, con l’istituzione di un arbitrato presso un ente extra-sportivo (il DIS) fa grande fatica ad emergere.

Correlato a questo tema è anche il ruolo che i Comitati olimpici nazionali giocano con riferimento al sistema di giustizia sportiva. In questo senso, mentre appare in linea con l’impianto generale spagnolo la totale marginalità del rispettivo Comitato (COE), già desta maggiore sorpresa il fatto che il DOSB, cui a livello nazionale sono affidate importanti funzioni di raccordo tra istituzioni statali e federazioni sportive, resti completamente escluso dalla gestione delle controversie sportive. Diversamente, la pur timida via arbitrale esperita in Francia ha tentato di valorizzare il ruolo del CNOSF, considerando l’esperienza ormai trentennale svolta in sede conciliatoria. Alla stessa maniera, come appariva naturale, il TNAS ha operato durante la sua breve vita presso il

CONI. In questo, l'ordinamento italiano rivela la sua originalità. La grande importanza rivestita storicamente dal CONI, correlata alla sua peculiare natura di ente pubblico, lo rende l'unico Comitato olimpico in grado di esercitare un ruolo di vertice nel sistema di giustizia sportiva nazionale, qualunque modello si voglia seguire. Tanto è vero che, anche dopo l'abbandono della via arbitrale, il Collegio di garanzia – probabilmente, *a fortiori* – non poteva che essere incardinato presso il CONI, cui sono indiscutibilmente affidate le funzioni di controllo sull'operato delle federazioni sportive. Al contrario, in Spagna, laddove queste funzioni sono affidate ad un ente connesso al governo (il CSD), il giudice sportivo esofederale di ultima istanza (TAD) risulta collegato, soprattutto con riferimento al sistema delle nomine dei giudici, proprio al CSD. Anche da questo punto di vista, per quanto si possa discutere – e si stia discutendo – su ruolo e funzioni del CONI⁸³, quantomeno è corretto ammettere che il fatto che il controllo sull'operato delle federazioni sportive spetti ad una organizzazione sportiva, pur configurata come ente pubblico, appare valorizzare maggiormente il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto ad altre soluzioni.

Lungi dal voler decretare il fallimento definitivo del modello arbitrale, occorre però registrare una certa fatica a recepire a livello nazionale il modello internazionale del TAS. Questa difficoltà è dovuta almeno ad un paio di ragioni.

In primo luogo, le federazioni sportive puntano a difendere la propria posizione di forza rispetto a forme di giustizia o arbitrato operanti a livello esofederale, tanto che in Germania sono le stesse federazioni a prevedere “tribunali arbitrali interni” di dubbia indipendenza e terzietà. Tuttalpiù, come accade per gli sport più noti in Germania e in Spagna, le federazioni sono portate a ideare forme di co-gestione delle controversie insieme alle leghe, le quali vanno acquisendo sempre maggiore potere.

In secondo luogo, l'istituzione di arbitrati sportivi incontra spesso alcune barriere di carattere legale, che ne limitano fortemente le competenze e rischiano di minarne alla base l'utilità e l'efficacia. Come visto, in Italia le competenze del TNAS erano limitate ai soli “diritti disponibili”, mentre l'arbitrato era escluso per i “diritti indisponibili”; alla

⁸³ Cfr. *supra*, par. 2, nota 32.

stessa maniera, la CAS francese risulta un esperimento di scarso successo soprattutto perché molte controversie – in quanto riguardanti diritti indisponibili – non sono considerate arbitrabili. Sebbene la distinzione tra diritti disponibili e indisponibili non possa certamente essere trascurata a cuor leggero, occorre però chiedersi se in ambito sportivo, considerate le specificità del settore, possano configurarsi situazioni soggettive indisponibili e pertanto inarbitrabili⁸⁴. In effetti, sul piano internazionale il TAS – ma anche l'arbitrato del DIS in Germania sembra seguire le stesse orme – opera senza che sussistano limitazioni sulla disponibilità/indisponibilità dei diritti e quindi sulla inarbitrabilità di alcune controversie: proprio tale “semplificazione” consente al modello di funzionare, né risulta che tale aspetto abbia mai seriamente minato l'autorevolezza dell'organo.

D'altronde, seguire la strada dell'arbitrato sportivo non significa evidentemente rinunciare a qualsiasi tutela sul piano giurisdizionale. Ogni ordinamento, infatti, è dotato di norme sulle caratteristiche degli arbitrati e sulle impugnazioni dei rispettivi lodi davanti ai giudici ordinari. Lo stesso TAS non può sfuggire all'applicazione di queste regole⁸⁵. Pertanto, a fronte dei vantaggi che l'arbitrato sportivo potrebbe comportare in termini di specializzazione degli arbitri, celerità e speditezza procedurale e valorizzazione del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo, i rischi di lasciare sprovvisti di adeguata tutela giurisdizionale gli appartenenti al settore sportivo potrebbero risultare quantomeno mitigati dai poteri di annullamento dei lodi arbitrali riconosciuti in capo ai giudici ordinari.

Se la transizione verso il modello arbitrale appare preferibile – almeno per chi scrive – come soluzione da raggiungere nel medio-lungo periodo⁸⁶, nessuno dei modelli presi in esame appare ad oggi pienamente convincente. In questo quadro, il modello italiano,

⁸⁴ Sul punto cfr. F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, cit.; G. LUDOVICI, *Le posizioni giuridiche di interesse legittimo possono considerarsi disponibili ai sensi dell'articolo 1966 c.c e quindi astrattamente compromettibili*, in «Riv. arbitrato», 1, 2012, p. 133 e ss.; F. AULETTA, *Il tramonto dell'arbitrato nel nuovo orizzonte della giustizia sportiva*, in «iudicium.it», 2014.

⁸⁵ Al riguardo si ripercorra la saga *Pechstein*, per la quale si rimanda alla bibliografia citata *supra*, nota 80. Cfr. anche, prima della sentenza della Corte EDU, M. VIGNA, *La saga Pechstein: tremano le colonne del tempio TAS?*, in «RDES», 1, 2015, p. 14 e ss.

⁸⁶ Cfr. E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Arbitrato dello sport: una better alternative*, in «Riv. dir. sport.», 2, 2016, p. 281 e ss.

che pure ha imboccato una strada opposta rispetto a quella arbitrale da ormai un decennio, continua a presentare alcune criticità⁸⁷, ma non sembra particolarmente deficitario se confrontato con le esperienze straniere. In un momento di grande fermento nella definizione dei rapporti di equilibrio tra istituzioni pubbliche e istituzioni sportive, tanto a livello nazionale quanto europeo e globale, sarebbe bene evitare di accantonare con superficialità il corposo *expertise* italiano in materia di organizzazione della giustizia sportiva. Sebbene sussistano perplessità sul frettoloso abbandono della via arbitrale, sulla limitazione del sindacato del Collegio di garanzia alla sola legittimità, sulla categoria della “indisponibilità” dei diritti in materia sportiva, non può essere sottovalutato il fatto che, ad oggi, l’autonomia decisoria e sanzionatoria delle federazioni sportive incontra comunque un argine all’interno dello stesso ordinamento sportivo, costituito dal Collegio di garanzia incardinato presso il CONI, composto da membri specializzati e indipendenti.

Per quanto a questo modello, compresa la giustizia federale, siano indirizzate critiche relative al mancato rispetto dei principi del contraddittorio e del giusto processo, occorre sempre ricordare che un sistema di giustizia sportiva efficiente si basa sulla ricerca del precario equilibrio tra irrinunciabili garanzie di adeguata tutela delle posizioni giuridiche soggettive e imprescindibili esigenze di celerità e speditezza dei procedimenti. Equilibrio che, per quanto imperfetto nel sistema italiano, non sembra raggiunto neanche negli altri Paesi europei.

⁸⁷ Cfr., *ex multis*, F.F. TUCCARI, *Considerazioni in tema di giustizia sportiva*, in «Società e diritti», 13, 2022, pp. 62-81.

